

Pubblicato il 04/11/2019

N. 12564/2019 REG.PROV.COLL.

N. 05196/2019 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 5196 del 2019, proposto da (Omissis), rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Romagnano, Roberto Romagnano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Roberto Romagnano in Olgiate Molgora, via Aldo Moro 2/4;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

(Omissis) non costituiti in giudizio;

per l'annullamento,

previa adozione di misure cautelari:

1) della delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria n. 243/2019 del 19 Febbraio 2019 pubblicata sul sito www.giustizia-tributaria.it in data 21 Febbraio 2019, di approvazione “ della graduatoria definitiva ed elenchi delle domande inammissibili e degli esclusi dal concorso per posti di giudice tributario di cui al bando n.06/2016 ”, pubblicato sulla G.U. n.62 del 05/08/2016, per la copertura di n. 202 posti vacanti di giudice tributario presso le sedi della commissioni

provinciali e regionali tributarie , oltre ad ulteriori n. 7 posti (aumentato poi a n. 453 e n. 8 riservati) per le sedi delle Commissioni provinciali e Regionali di Bolzano, nella parte in cui il ricorrente viene classificato al posto n. 473 con l' assegnazione di 26,75 punti ;

2) di tutti i verbali della Commissione esaminatrice, anche se non conosciuti, di approvazione degli eventuali sub criteri di assegnazione del punteggio al ricorrente, nonché il verbale del 23 maggio 2018 e degli atti con lo stesso verbale approvati ed in particolare “ l'analisi dei criteri per l'esame e la valutazione delle domande di partecipazione al concorso esterno bando n.6/2016 “ e la “ tabella per la valutazione delle attività sovrapposte “ pubblicato sul sito innanzi individuato in data 13 giugno 2018;

3) della risposta all'istanza di autotutela, del 22/01/2019, prot. 0000925, a firma del Presidente della Commissione Esaminatrice, (Omissis), nella parte in cui non assegna al ricorrente il punteggio spettante per l'attività di revisore contabile;

4) di qualsiasi atto presupposto, connesso, ed esecutivo della delibera n. 243/2019 innanzi citata, anche non conosciuto, ed in ogni caso di ogni atto lesivo degli interessi del (Omissis).

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2019 il dott. Dauno Trebastoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha impugnato le delibere del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria – CPGT con cui è stata approvata la graduatoria del concorso per la copertura di 202 posti di giudice tributario, nella parte in cui egli si è classificato al posto n. 473, con l'assegnazione di 26,75 punti, senza riconoscere l'attività prestata quale Revisore dei Conti in vari Comuni – dal 20/01/2003 al 16/05/2009, dal 28/03/2011 al 28/03/2014 e dal 21/05/2014 al 30/10/2014 – che, in forza del bando, avrebbe dovuto comportare l'attribuzione di ulteriori punti 4,50 (anni 9 x 0,50).

Il punteggio non è stato riconosciuto perché il ricorrente ha svolto il servizio quale dirigente/Segretario Comunale e contemporaneamente ha svolto l'attività di Revisore dei Conti in vari Comuni.

Nel ricorso il ricorrente dichiara di avere “svolto e regolarmente dichiarato l'attività di revisore contabile dopo aver acquisito l'autorizzazione da parte del Comune ove prestava servizio quale Segretario generale prima e dirigente comunale poi”, e “tale attività di revisore contabile è stata prestata a favore esclusivamente di enti locali (Comuni)”.

Se al ricorrente fossero stati assegnati i 4,50 punti così spettanti, il suo punteggio complessivo sarebbe stato pari a punti 31,25, con la conseguente posizione in graduatoria tra il 261° ed il 267° vincitore.

L'istanza di annullamento in autotutela è stata rigettata, per quanto riguarda tale profilo, con nota del 22.01.2019, perché “il periodo di attività di revisore contabile è del tutto sovrapposto a quello di dipendente pubblico in qualifica dirigenziale e, come stabilito nei criteri di valutazione adottati ed esemplificati nella tabella sinottica delle attività sovrapposte (pubblicata sul sito www.giustizia-tributaria.it, sezione concorsi, in data 13.6.2018), non è stato ammesso a valutazione, sia per l'impossibilità del dirigente di ottenere il part-time per svolgere attività professionale compatibile, sia per il punteggio uguale o peggiore che avrebbe conseguito nel caso si fosse applicata nei suoi confronti la disciplina vigente per il dipendente in qualifica inferiore a dirigente, il cui punteggio è decurtato del 50%”.

Con ordinanza n. 6933 del 31.05.2019 la Sezione ha onerato il ricorrente di disporre l'integrazione del contraddittorio.

Il ricorrente ha adempiuto.

Il ricorrente ha fatto valere “violazione delle norme del bando e dei principi in materia di concorsi pubblici”, nonché “falsa applicazione e/o violazione dei criteri generali di valutazione e punteggi per la nomina a componenti delle Commissioni tributarie stabiliti dal Bando”, e “violazione e/o falsa applicazione art. 60 del D.P.R. n.3/1957 e dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001”.

Questa Sezione ha già avuto modo di occuparsi delle questioni giuridiche descritte con sentenza n. 5381 del 29.04.2019, con cui ha accolto analogo ricorso, esprimendo le seguenti considerazioni, che il Collegio condivide.

Il bando di concorso, *lex specialis* dell'intera procedura, per l'attribuzione dei punteggi ai candidati ha fatto espresso rinvio alla tabella E allegata al d.lgs. n. 545/92, contenente criteri generali di valutazione e punteggi per la nomina a componente delle commissioni tributarie, che prevede alla lettera a) i “titoli di servizio”, e alla lettera b) i “titoli accademici o di studio” da considerare, suddividendo poi i “titoli di servizio” in sei categorie (“Magistrato ordinario o equiparato” - Cat. A,

“Attività Professionali - Cat B, “Docenze” - Cat. C, “Dipendenti dello Stato o di altre Amministrazioni Pubbliche” - Cat. D, “Attività alla dipendenza di terzi” – Cat. E, “Attività di amministratore, sindaco, dirigente in società di capitali” – Cat. F), ciascuna contenente a sua volta l’indicazione di varie attività o qualifiche in essa ricadenti, ognuna associata a un punteggio per anno o frazione di anno superiore a 6 mesi di esercizio (ad esempio, nelle “Attività Professionali: “ragioniere e perito commerciale; notaio avvocato procuratore, dottore commercialista e revisore contabile”).

Il bando di concorso, all’art. 6, comma 1, lett. g, ha, inoltre, specificato che “Il contemporaneo esercizio di più professioni indicate nella medesima voce di <Attività professionali> di cui alla Tabella E dà luogo ad un unico punteggio (ad esempio: l’attività di revisore contabile se contemporanea a quella di avvocato non viene valutata; quella di professore a contratto se contemporanea a quella di docente ordinario non viene valutata)”.

In base a tale normativa, al ricorrente, per la sua attività di revisore contabile (cat. B), autorizzate dall’ente di appartenenza, sarebbero dovuti spettare punteggi aggiuntivi, poiché tali attività, appartenendo a categorie diverse da quella di dipendente di pubbliche amministrazioni (cat D), pure se svolte in periodi sovrapponibili, avrebbero dovuto essere autonomamente valutate.

L’omesso computo delle suddette attività appare scaturire dalla successiva specificazione dei criteri di valutazione dei titoli da parte dell’Amministrazione sia nell’Analisi dei criteri per l’esame e la valutazione delle domande di partecipazione al concorso (verbale del 23.05.2018 della Commissione), per cui “ per il dovere di esclusività generalmente vigente non può essere attribuito alcun punteggio per attività riferibili a libere professioni – anche se compatibili – al dipendente dello Stato che non specifichi di essere collocato in part- time valido fino alla data del 2 febbraio 2013”), sia nell’elaborazione della cd. “tabella di valutazione delle attività sovrapposte” (atto concretamente utilizzato nell’attribuzione dei punteggi per le attività svolte da ciascun candidato nel medesimo periodo), redatta in palese contrasto con le disposizioni della lex specialis appena ricordate.

In tale tabella, in caso di contemporaneo svolgimento delle attività di cui alla categoria D (dipendente p.a.) e dell’attività di sindaco (cat. F) è previsto che si computi “0% di F e 100% di D” e per la simultaneità dell’attività di dipendente della p.a. e di revisore di società (cat. B6) che si conteggi “50% di D + 100% di ... B6”.

Tali criticità e difformità tra criteri di valutazione concretamente adottati e quelli previsti dal bando non sono state chiarite dall’Amministrazione, che nel provvedimento di rigetto dell’istanza di annullamento in autotutela si è limitata a ribadire che “il periodo di attività di revisore contabile è del tutto sovrapposto a quello di dipendente pubblico in qualifica dirigenziale”.

Tali giustificazioni, pur nella comprensibile difficoltà di gestione di un concorso complesso come quello in questione, non possono essere ritenute in alcun modo sufficienti a legittimare la mancata valutazione delle attività svolte dal ricorrente, e a consentire ex post l'introduzione di criteri non previsti dalla *lex specialis* del concorso.

A suffragare l'interpretazione della rilevanza di attività professionali distinte, appartenenti a categorie diverse della Tab E allegata al d.lgs. n. 545/1992, se contemporanee, intervengono, del resto, le indicazioni fornite a titolo esemplificativo dal medesimo art. 6, per cui "ad esempio: l'attività di revisore contabile se contemporanea a quella di avvocato non viene valutata; quella di professore a contratto se contemporanea a quella di docente ordinario non viene valutata", nonché i principi sempre enucleati dal Consiglio di Presidenza (per esempio nelle sedute del 19.09.2000, 31.10.2000, 7.11.2000 e 19.02.2000) per l'applicazione dei punteggi della tabella E allegata al dlgs 545/92 nei concorsi precedenti.

L'applicazione di criteri di valutazione delle attività svolte nello stesso periodo non previsti dalla disciplina del concorso dettata dal bando, secondo tabelle redatte successivamente al bando e in palese contrasto con le disposizioni della *lex specialis* appena ricordate, conducendo a una illegittima pretermissione della valutazione delle attività svolte dal ricorrente, che avrebbero dovuto essere esaminate secondo quanto prescritto dalla *lex specialis*, risulta aver inficiato in modo determinante il complessivo punteggio attribuito al candidato e la sua posizione in graduatoria.

L'introduzione, in un momento successivo a quello di adozione del bando, di nuovi e ulteriori criteri che contrastano con quelli indicati nella *lex specialis*, determinando preclusioni alla valutazione di titoli che invece il bando consente, costituisce una illegittima disapplicazione e modificazione ex post delle regole del concorso, le quali si cristallizzano con la pubblicazione del bando.

Né, nella fattispecie in esame, viene in rilievo la legittima fissazione, successivamente al bando, dei sub-criteri di valutazione volti a specificare e meglio dettagliare quelli già previsti dallo stesso, dal momento che, come dianzi illustrato, la Tabella delle attività sovrapposte approvata in data 23 maggio 2017 e l'Analisi dei criteri introducono profili di non valutabilità delle attività sovrapposte nuovi ed ulteriori ed in alcun modo previsti dal bando e dalla Tabella E allegata al D.Lgs. n. 545 del 1992, in tal modo giungendosi alla disapplicazione delle regole fissate dalla *lex specialis* e alla loro violazione, laddove le stesse, invece, devono ritenersi strettamente vincolanti per l'Amministrazione.

Ora, l'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 prevede la possibilità che, in presenza di una specifica e preventiva autorizzazione rilasciata da parte dell'Amministrazione di appartenenza (cui spetta il compito di verificare l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi), il

dipendente pubblico possa ricoprire incarichi ulteriori, al di fuori di quelli istituzionali presso altre pubbliche amministrazioni o soggetto privato, “sovrapponendole” alle ordinarie attività d’istituto assegnate dall’Ente di appartenenza.

Ciò non può che condurre all’accoglimento del ricorso, assorbiti motivi non esaminati, con conseguente annullamento – nei limiti dell’interesse – della graduatoria, della Tabella di valutazione, della Analisi criteri e di tutti gli atti connessi nella parte relativa alla posizione del ricorrente, e alla previsione di irrilevanza delle attività di sindaco e di revisore di società, anche se autorizzata, solo perché contemporaneo all’attività di dipendente di pubbliche Amministrazioni, e alla conseguente mancata attribuzione al ricorrente del punteggio a tal titolo spettante, con conseguente dovere dell’Amministrazione, in presenza di tutti gli altri presupposti, di provvedere nuovamente alla relativa valutazione secondo i principi di cui in motivazione.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Seconda Bis, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie, nei sensi di cui in motivazione, e per l’effetto annulla la graduatoria, l’Analisi criteri e la tabella di valutazione e gli atti connessi, nella parte relativa alla posizione del ricorrente, alla previsione di irrilevanza delle attività di revisore e di sindaco di società se contemporanee all’attività di dipendente di pubbliche amministrazioni, e alla conseguente mancata attribuzione al ricorrente dei punti spettanti a tale titolo, con conseguente obbligo dell’Amministrazione di provvedere nuovamente alla relativa valutazione secondo i principi di cui in motivazione;

condanna l’Amministrazione alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di lite, liquidate in complessivi € 2.500,00, oltre accessori, e alla rifusione del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2019 con l’intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Dauno Trebastoni, Consigliere, Estensore

Brunella Bruno, Consigliere

L’ESTENSORE
Dauno Trebastoni

IL PRESIDENTE
Elena Stanizzi

IL SEGRETARIO